



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Roma, Sez. XIII, ordinanza 28.01.2016

**TAG: Mediazione demandata, giustificato motivo, partecipazione, procedibilità**

RG --/-12

**TRIBUNALE di ROMA**  
**Sez.XIII**  
**ORDINANZA**

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti <sup>1</sup>, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Con alcune premesse.

In particolare e specificamente allorché l'invio in **mediazione** sia stato effettuato da parte del giudice ai sensi del riformato secondo comma dell'art.5 decr.lgs.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l'esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.

---

<sup>1</sup> Il fatto in sé non sembra contestato dall'assicurazione. La C.T.U. medica (che ha riconosciuto le spese per €19.366 congrue e pertinenti) è una solida base per impostare la discussione. L'Inail ha indennizzato il ..., e su preciso invito del giudice, posto che nel caso di specie è stata costituita una rendita, ha esposto con un dettagliato prospetto le voci di danno patrimoniale dalle altre. Si tratta quindi di determinare il danno differenziale (che è l'unico che potrebbe spettare all'attore), per il che si può ammettere un certo aumento della tabella base in via di personalizzazione (intorno ai trentaduemila euro) si ritiene che l'assicurazione possa corrispondere la somma pari alle spese suddette, oltre ad un contributo ai compensi dell'avvocato. L'Inail ha diritto di surroga nei confronti dell'assicurazione: sulla base delle tabelle romane, fino a ventimila euro (temporanea) della maggior somma indennizzata e fino a euro 32.000 (permanente) delle somme a titolo di invalidità permanente della maggior somma indennizzata (ratei pagati + rendita capitalizzata)

Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti.

Anche in considerazione del fatto che il sistema giudiziario verticale non garantisce, a causa della possibilità di gravami, la sicurezza della stabilità di un eventuale risultato (che la parte reputi per sé) soddisfacente, sicurezza che solo la conciliazione può offrire. Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.

Gli enti pubblici, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del giudicante, tendono a NON partecipare, pur quando ritualmente convocati, in **mediazione**.

Ove mai l'esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro. In caso contrario vale ricordare che la **partecipazione** al procedimento di **mediazione demandata** è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non **partecipazione** al procedimento di **mediazione**.

Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Va infatti considerato che in tale timore è insita un'aporia.

A prescindere che esiste la possibilità di un autorevole e rassicurante ausilio nel percorso conciliativo in **mediazione**<sup>2</sup>, sta di fatto che la legge, nel disciplinare la **mediazione**, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l'ente pubblico. Un pregiudizio in tale senso pertanto costituisce un controsenso. Come dire che se una P.A. deve intentare una causa in una delle materie di cui all'art. 5 co. 1 bis del decr.lgs. 20/2010, promuove necessariamente il procedimento di **mediazione**, ma lo fa con la riserva mentale di non poter accordarsi (sic ?) Si tratta all'evidenza di un paradossale non possumus, del tutto contrario alla lettera ed alla sostanza della legge, che va in tutt'altra direzione. Che è quella del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva.

Le P.A. pertanto hanno, in subiecta materia, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto. Fermo restando che è opportuno proceduralizzare la loro condotta al riguardo. Il che sta a significare che il soggetto che va in **mediazione** in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative.

---

<sup>2</sup> Anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.<sup>3</sup>.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15 decorrente dal 1.3.2016, per depositare presso un organismo di **mediazione**, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgs.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva **partecipazione** al procedimento di **mediazione** demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermano alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata **partecipazione** (ovvero l'irrituale **partecipazione**) senza **giustificato motivo** al procedimento di **mediazione demandata** dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa **procedibilità** della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. All'udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91<sup>4</sup> e 96 III° cpc<sup>5</sup>.

#### P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

**DISPONE** che le parti procedano alla **mediazione demandata**, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgs.28/2010, della controversia;

---

<sup>3</sup> Cfr sentenza RG 59487/11 n.25218/15 del 17.12.2015 Tribunale di Roma giudice Moriconi in tema di 96 III, pubblicata sulle principali riviste e siti web

<sup>4</sup> Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

<sup>5</sup> Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli

**INVITA** i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° decr.lgs.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona <sup>6</sup>, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di **mediazione**;

**INFORMA** le parti che l'esperimento del procedimento di **mediazione** è condizione di **procedibilità** della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata **partecipazione** senza **giustificato motivo** al procedimento di **mediazione** comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre che dall'art.96 III° cpc; VA fissato il termine dilatorio di gg.15, decorrente dal 1.3.2016, per depositare presso un organismo di **mediazione**, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;

**RINVIA** all'udienza del 3.11.2016 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 28/01/2016

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi

---

<sup>6</sup> Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli